



**CITTA' DI TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

(Approvato con delibera di C.C. n. 57 del 19/10/1995 e modificato con delibere di C.C. n. 7 del 24/01/2003 e 24 del 26/03/2007)

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

Art. 2 Tariffe

Art. 3 Classificazione del comune

Art. 4 Gestione del servizio

CAPO II PUBBLICITÀ'

Art. 5 Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico

Art. 6 Soggetto passivo

Art. 7 Modalità di applicazione dell'imposta

Art. 8 Maggiorazione e riduzioni di imposta

Art. 9 Autorizzazioni

Art. 10 Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari

Art. 11 Pubblicità luminosa o illuminata

Art. 12 Dichiarazione di imposta

Art. 13 Pagamento dell'imposta

Art. 14 Rettifica ed accertamento d'ufficio

Art. 15 Pubblicità ordinaria

Art. 16 Pubblicità effettuata con veicoli

Art. 17 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Art. 18 Pubblicità varia

Art. 19 Riduzioni dell'imposta

Art. 20 Esenzioni dall'imposta

CAPO III

Art. 21 Piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 22 Classificazione del territorio comunale

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.23 Servizio delle pubbliche affissioni

Art.24 Diritto sulle pubbliche affissioni

Art.25 Riduzioni del diritto

Art.26 Esenzioni dal diritto

Art.27 Modalità per le pubbliche affissioni

Art.28 Procedimento coattivo

Art.29 Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni

Art.30 Impianti per le affissioni dirette da parte di privati

CAPO V SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI.

Art. 31 Sanzioni tributarie ed interessi

Art. 32 Sanzioni amministrative

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.33 Pubblicità del regolamento

Art.34 Abrogazione

Art.35 Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1 Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Treviglio, le modalità di effettuazione della pubblicità, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, nonché l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

2 La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di un'imposta e di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 2 TARIFFE

1 Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Municipale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. Qualora non modificate entro il predetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1-A norma dell'art. 2 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507. il Comune di Treviglio rientra nella IV classe impositiva e ne applica le relative tariffe.

2-A decorrere dall'anno di imposta 2003 il territorio comunale viene suddiviso in due categorie individuando, come da planimetria allegata, la categoria speciale nella zona centrale-area mercato delimitata dalle seguenti vie:

Viale Partigiano, Viale Battisti, tratto iniziale di Via Crippa, tratto iniziale di Viale 24 maggio, Via Crivelli, Piazza Cameroni, Viale Oriano, Piazza Insurrezione, Viale Filagno, Piazza del Popolo.

3-Nella zona speciale la tariffa deliberata annualmente viene maggiorata del 150%.

ART. 4 GESTIONE DEL SERVIZIO

1 La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, che a norma del 1° comma dell'art. 25 del D.lgs 15-11- 1993 è effettuato direttamente dal Comune, può essere affidata in concessione in conformità del 2° comma del citato D.Lgs n. 507.

2 Il concessionario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

3 Per il conferimento alla gestione in concessione si richiamano gli articoli dal n. 26 al n. 34 del D.Lgs n. 507/93.

4 Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

CAPO II PUBBLICITÀ'

ART. 5 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONE DI LUOGO PUBBLICO E DI LUOGO APERTO AL PUBBLICO

1 Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.

2 Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

3 Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

4 Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5 Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi, ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni e servizi.

ART. 6 SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 7 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1 L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2 Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3 Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4 Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.

5 Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6 1 festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collegati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo di superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 8 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 9 AUTORIZZAZIONI

1 E' necessaria apposita autorizzazione comunale per le seguenti forme pubblicitarie:

- insegne e targhe;
- cartelli pubblicitari;
- striscioni e stendardi;
- informa ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario);
- diffusione sonora da posto fisso;
- pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico;
- aeromobili e palloni frenati;

2 Le autorizzazioni relative a striscioni e stendardi, alla pubblicità in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario), alla diffusione sonora da posto fisso sono rilasciate dal Sindaco o dal Dirigente appositamente incaricato, previo parere degli uffici competenti, se necessario, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Le autorizzazioni relative ad insegne e targhe, cartelli pubblicitari, pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico, sono rilasciate dal soggetto di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Il Responsabile del procedimento, entro 3 giorni dalla ricezione, trasmette la richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi e in base a propria autonoma valutazione, ad uno o più uffici competenti ad esprimere parere,

I pareri eventualmente non espressi entro la metà del termine del procedimento, si intendono acquisiti come favorevoli.

Nel caso sia necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia, i termini di cui ai commi precedenti sono sospesi a partire dalla comunicazione all'Ufficio Edilizia Privata fino all'espressione di detto parere.

3 Per quanto riguarda l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere permanente si applica quanto stabilito dall'art. 10 del presente regolamento.

4 Per tutte le forme pubblicitarie eseguite, informa ambulante, è richiesto il parere del Comando dei Vigili Urbani.

ART. 10 AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1- La richiesta di autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari deve essere presentata al Sindaco in carta legale, con i dati anagrafici, il codice fiscale, o eventuale partita I.VA. del richiedente (persona fisica o società) corredata della seguente documentazione:

a) n. 1 disegno del mezzo pubblicitario in scala adeguata, tale da individuarne tutti gli elementi essenziali;

b) n. 1 fotografia a colori formato 13x18 della facciata dell'edificio o altra posizione ove si vuole installare il mezzo pubblicitario

c) n. 1 copia della descrizione tecnica, dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario richiesto con indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e il colore e la qualità ed intensità di luce per i mezzi luminosi;

d) n. 1 planimetria nel caso di oggetti da installare su aree pubbliche o private nelle quali siano ben disegnati marciapiedi, scarpate, aiuole, banchine stradali, recinzioni, pali, semafori, lampioni, cartelli già esistenti, alberi, segnali stradali, ecc.

e) n. 1 sezione, nel caso di cartelli, insegne sporgenti, insegne a bandiera, ecc.

f) l'indirizzo esatto del fabbricato o, in mancanza, n. 1 estratti di mappa in scala 1:2000 con indicata l'esatta posizione del mezzo pubblicitario richiesto;

-g) autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura e del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità (art. 53 comma 3 del regolamento del codice della strada).

ART. 11 PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA

1 Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

2 La tariffa per la pubblicità luminosa o illuminata è maggiorata del 100 per cento.

ART.12 DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

1 Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del presente regolamento, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione, in carta semplice, al Comune o al concessionario del servizio anche cumulativa nella quale devono essere indicate le generalità la residenza dell'utente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché tutte le altre notizie utili al fine dell'esatta applicazione della tariffa e del presente regolamento, utilizzando l'apposito modello che viene messo gratuitamente a disposizione degli interessati.

2 La predetta dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione o licenza comunale prevista nel caso di esposizione di insegne, vetrinette pubblicitarie, cartelli o di qualunque altro mezzo pubblicitario installato all'esterno dei fabbricati, di durata pari o superiore a 12 mesi.

3 La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al gestore del servizio di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4 La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui ne consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5 Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ARI: 13 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1 Per la pubblicità ordinaria annuale, per la pubblicità di durata superiore a tre mesi, per la pubblicità effettuata con veicoli e per la pubblicità varia, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2 Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al gestore del servizio con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione risulta inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se risulta superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Il modello da utilizzare per il versamento dell'imposta deve avere le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle Finanze.

3 E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale.

4 Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad euro 1.549,37.

5 La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile. In alternativa la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639.

6 Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il gestore del servizio è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7 Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

8. Il versamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dell'importo dovuto non superi € 3,00.

ART. 14 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1 Il gestore del servizio entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2 Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3 Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal responsabile della gestione del servizio.

ART. 15 PUBBLICITÀ ORDINARIA

1 Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffe dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dalla Giunta municipale.

2 Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.

3 Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4 Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra i metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la maggiorazione è del 100%.

ART. 16 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

1 Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'ari. 15 comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all' ari. 15, comma 4.

2 Per veicoli adibiti ad uso pubblico, per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune di Treviglio, l'imposta è dovuta a quest'ultimo; per i veicoli adibiti ai servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà al Comune di Treviglio, qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano sul territorio.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune di Treviglio qualora il proprietario del veicoli vi abbia la residenza anagrafica o la sede.

3 Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune di Treviglio nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo Gennaio di ciascun anno o quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli. La tariffe è graduata a seconda che si tratti di:

- a) autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;
- b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg;
- c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4 Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia posta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo quadro.

5 E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta ed esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 17 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in modo intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi per metro quadrata di superficie e per anno solare in base alla tariffa approvata dalla Giunta municipale.

2 Per la pubblicità di cui al comma 1, di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o/razione, una tariffa pari ad un decimo di quella sopraindicata.

3 Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4 Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dalla Giunta municipale.

5 Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 18 PUBBLICITÀ VARIA

1 Per la pubblicità effettuata con striscioni, o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta per ciascun metro quadrato o per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella dell'art. 15, comma 1.

2 Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetto o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta in base alla tariffa approvata dalla Giunta Municipale.

3 Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4 Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione anche con veicoli di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta rimpasta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa della Giunta municipale.

5 Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta dovuta per ciascun giorno o frazione è quella stabilita nella tariffa deliberata dalla Giunta Municipale.

ART. 19 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1 La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro,
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria , culturali, sportive filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART 20: ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1 Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne , esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III

ART.21 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1 Il Consiglio Comunale, con apposito provvedimento, adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi e stabilisce i divieti e le limitazioni necessario, attenendosi ai criteri generali di cui al presente articolo.

2 I mezzi pubblicitari ordinari si classificano in:

a) **MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI D'ESERCIZIO:**

Si intendono tali le scritte, le insegne, le targhe e simili luminose o non, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte e professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

I mezzi pubblicitari di cui sopra potranno essere frontali o a bandiera e dovranno essere installati nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce.

E' vietata l'installazione di mezzi di cui sopra in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o provocare intralcio alla circolazione veicolare.

Le dimensioni dei mezzi pubblicitari a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale, i mezzi collocati in corrispondenza di vie o piazze sprovviste di marciapiedi dovranno avere un'altezza dalla sede stradale di almeno mt.4.50 dal bordo inferiore, i mezzi collocati in corrispondenza di vie o piazze munite di marciapiede dovranno avere un'altezza dal marciapiede di almeno mt.3.50 dal filo inferiore e dovranno essere contenuti a non meno di cm.50 dal filo del marciapiede.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

a) a bandiera, quando sporgono dal muro;

b) frontali, quando collocati su muro;

c) a giorno, quando collocati su tetti, pensiline, cancelli, paline.

b) MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI NON DI ESERCIZIO:

Si intendono tali cartelli, posters pubblicitari, pannelli, frecce stradali pubblicitari o altri impianti, luminosi o non, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

I mezzi di cui sopra potranno essere frontali a parete o bifacciali su impianto.

E' vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari bifacciali su impianto, sulle strade di penetrazione alla città e sulla circonvallazione cittadina secondo le limitazioni poste dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Ai fini della collocazione dei mezzi pubblicitari di cui sopra si dovrà tenere conto degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali disciplinando a tal fine le nuove installazioni e revisionando le posizioni in precedenza autorizzate.

La cartellonistica stradale si classifica a secondo della sistemazione in:

a) a parete;

b) su pannello appoggiato a muro, ma infisso nel perimetro stradale;

c) isolati mono o bifacciali.

ART. 22 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria in territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

a) edifici monumentali;

b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;

c) centro commerciale, direzionale e periferia.

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 23 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
- 2) La superficie complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è fissata in metri quadrati 3.000.
- 3) Il venti per cento della superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.

ART. 24 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta per la pubblicità in favore del comune di Treviglio.
- 2) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 è quella stabilita nella tariffa approvata dalla Giunta Municipale e ragguagliata alla durata dell'affissione:
 - per i primi 10 giorni.
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni.
- 3) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
- 4) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
- 5) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 13.

ARI: 25 RIDUZIONI DEL DIRITTO

1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 26;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro,

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ART. 26 ESENZIONI DAL DIRITTO

1) Sono esenti dal diritto per le pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed al richiamo alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionale e amministrativo;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.

ART. 27 MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi di manifesti affissi.

3) Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a gg.10 dalla data richiesta il gestore del servizio deve dare tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4) La mancanza di "SPAZI DISPONIBILI" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.

5) In questi ultimi due casi , il committente può annullare la commissione senza nessun onere a suo carico, il gestore del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

6) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7) Il gestore del servizio provvedere a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvedere a dare tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

9) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato assegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

10) Il gestore del servizio, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, previa autorizzazione della proprietà, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni, gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravante da servitù di pubblico passaggio.

ART. 28 PROCEDIMENTO COATTIVO

1 Per il procedimento esecutivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 5 del presente regolamento.

ART. 29 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Gli impianti delle pubbliche affissioni hanno le seguenti caratteristiche:

a) Stendardi monofacciali e bifacciali (100x140 - 200x140):

Impianti in acciaio zincato brunito con eventuali elementi di completamento quali cestini portarifiuti o fioriere in cemento preconfezionato in basso.

b) Tabelle murali:

Impianti di formato cm. 70x100, 100x140, 140x200, costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallici (in alluminio prevemiciato) con caratteristiche e colori identici agli stendardi.

c) Trespolti:

Impianto a pianta triangolare composta da tre tabelle di dimensioni di cm. 140x200.

Per linea, colore e materiale devono essere analoghi ai modelli precedenti ed essere installati in spazi aperti e di passaggio.

L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale.

Ove possibile, l'impianto può avere, a completamento, panchine da porsi sotto alcune facce del trespole.

d) Posters:

Impianto di dimensioni di cm. 600x300 destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli.

L'impianto deve essere costituito da una tabella di fondo metallico ed essere sostenuto da tre pilastrini metallici realizzati con profilati a doppio T, racchiuso con una cornice in alluminio alta cm. 20 colorata opportunamente.

ART. 30: IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE DA PARTE DI PRIVATI

1 I soggetti privati di cui al presente articolo sono autorizzati ad installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

A tal fine lo spazio riservato complessivamente per tale tipo di affissioni non può superare quello necessario per l'affissione di n° 250 fogli, aventi dimensioni di cm. 70x100.

2 I preindicati soggetti privati sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

a) installare a propria cura e spese gli impianti ;

b) adibire i medesimi impianti esclusivamente alla affissione di manifesti o di altro materiale cartaceo;

c) attenersi alle disposizioni del Comune in ordine di tipologia, forma, dimensioni, colore e targhe identificative degli impianti;

d) corrispondere oltre all'imposta sulla pubblicità e alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, se dovuta, anche un canone di concessione;

e) eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti;

f) rendersi responsabili verso il Comune e verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.

3 L'installazione dei suddetti impianti viene concessa per il periodo massimo di cinque anni a soggetti privati che ne facciano richiesta, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, da individuarsi mediante gara pubblica.

4 Gli impianti disponibili sono concessi in lotti di eguale superficie ed a soggetti diversi. E' fatto divieto assegnare più di un lotto a ciascun concorrente.

5 A base di gara viene posto l'importo del canone di concessione, determinato dalla Giunta Municipale con proprio provvedimento.

6 Sull'importo del canone posto a base di gara, i concorrenti devono presentare offerte in aumento e l'assegnazione spetta, lotto per lotto, al concorrente che ha presentato l'offerta di maggior aumento.

7 Il Comune può ordinare in qualsiasi momento la rimozione degli impianti di cui trattasi, in tal caso i titolari di detti impianti non potranno avanzare alcuna pretesa di risarcimento del danno patito, fatto salvo il loro diritto al rimborso dell'imposta sulla pubblicità pagata per il periodo successivo alla rimozione degli impianti stessi.

8 L'ubicazione e le caratteristiche degli impianti di cui si tratta viene determinata dal Piano Generale della Pubblicità, che dovrà anche disporre in merito al riordino degli impianti esistenti.

CAPOV
SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI.

ART. 31: SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00.
3. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione e interessi.
5. La percentuale annua degli interessi è determinata dal Comune, in misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento."

ART. 32 SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1 Il gestore del servizio è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 2 Per le violazioni delle norme del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,00 ad euro 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il gestore del servizio dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il concessionario provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 3 Il gestore del servizio, deve effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità previste dall'art. 14.
- 4 I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere

la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5 I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale , nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART: 33 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1 Copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico, presso tutti gli uffici interessati, a norma dell'art. 23 della Legge 7.8.1990 n°241, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 34 ABROGAZIONE

1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di legge.

E' abrogato il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n°43 del 07/04/1973

ART. 35: ENTRATA IN VIGORE.

1 Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1996.